

Procedura negoziata per lo Sviluppo, Manutenzione e Implementazione dell'App di Sport e Salute S.p.A.

CIG 837829321B

R.A. 051_20_PN

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI - 2° INVIO

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire la seguente risposta:

1° QUESITO

Nel Capitolato Tecnico, Cap. 3 par. 1.1. Requisiti funzionali è riportato '....A garanzia di quanto sopra esposto il fornitore identificato deve rientrare nella categoria dei Third Service Provider e più nello specifico essere sia un Account Information Service Provider che un Payment Initiation Service Provider, nel rispetto della normativa PSD2.....'

Si richiede se il fornitore dei sopra citati servizi deve essere già indicato in fase di gara e se per tale attività è necessario dichiarare il subappalto.

2° QUESITO

Relativamente al documento 08_Sviluppo App_Capitolato_Tecnico.pdf, Paragrafo 3, punto 1.1 Requisiti funzionali, il punto 13 cita: "Dovranno essere resi visibili i conti bancari aggregati dall'utente (Account Information Service), e dovrà essere possibile movimentare e utilizzare sistemi di pagamento connessi ai diversi conti aggregati (Payment Initiation Service), a scelta dell'utente:"

A garanzia di quanto sopra esposto il fornitore identificato deve rientrare nella categoria dei Third Service Provider e più nello specifico essere sia un Account Information Service Provider che un Payment Initiation Service Provider, nel rispetto della normativa PSD2.

DOMANDA: Questo requisito funzionale può essere rispettato rivolgendosi ad una società terza che rientri nelle categorie indicate?

RISPOSTA AL 1° E 2° QUESITO

E' ammesso il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle attività di cui ai quesiti formulati secondo quanto previsto al paragrafo 7 della Lettera di invito.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:

- l'Impresa concorrente dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
- l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura di gara;



- dopo la stipula del contratto, l'Impresa affidataria dovrà depositare presso la Stazione Appaltante l'originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, commi 7 e 18, del Codice, dovrà produrre:
 - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'Impresa affidataria sia un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Consorzio:
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Non è necessario indicare in sede di gara il nominativo dell'Impresa subappaltatrice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO GENNARO RANIERI

